

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 92

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RABINO, COVIELLO, PINTO, PICCOLI,  
CARLOTTO e CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Norme a garanzia della scuola elementare nei piccoli comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, con l'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, si è stabilita, al fine di garantire una dimensione ottimale delle classi e dei plessi della scuola elementare italiana, la soppressione dei plessi scolastici con meno di venti alunni, fatta eccezione per quelli di montagna e delle piccole isole con difficoltà di collegamenti.

L'intento, che la legge n. 148 del 1990 persegue, di razionalizzare il sistema scolastico elementare e migliorare la qualità della scuola a tutto vantaggio degli alunni, appare sicuramente condivisibile. Tuttavia, anche in considerazione delle difficoltà insorte nella definizione dei Piani provinciali di razionalizzazione in applicazione del

citato articolo 15, appare opportuno introdurre talune norme di salvaguardia per quei plessi che costituiscono l'unica scuola elementare esistente in un comune. Una situazione di questo genere può essere riscontrata con una certa frequenza nei piccoli comuni rurali, specialmente se situati in zone collinari o in altre zone svantaggiate; per queste situazioni, la legge n. 148 del 1990 non contiene norme di salvaguardia, previste invece, come si è detto, per i comuni di montagna e delle piccole isole con difficoltà di collegamenti.

I piccoli comuni non situati in montagna o nelle piccole isole non possono tuttavia perdere totalmente la scuola elementare per il valore civile e sociale che l'esistenza

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa della scuola, spesso unico centro di animazione sociale e culturale, riveste nella realtà comunale. E ciò, tanto più se si tiene conto che la VII Commissione (cultura) della Camera ha impegnato il Governo, con risoluzione approvata all'unanimità il 14 febbraio 1991 (7-00423) a subordinare la soppressione e l'accorpamento dei plessi con popolazione scolastica superiore a venti alunni alla valutazione di opportunità riferita all'esistenza di determinate condizioni, tra le quali vanno valutate come dirimenti la possibilità per i comuni di offrire locali idonei a un adeguato servizio di trasporto.

Tali condizioni vanno a maggior ragione tenute in debita considerazione per i piccoli comuni con un unico plesso scolastico elementare. Pertanto, il presente disegno di legge prevede, al comma 1 del suo unico articolo, il mantenimento dei plessi che costituiscono l'unica scuola elementare di un comune, che abbiano un numero complessivo di alunni superiore a quattordici

(anzichè ai venti previsti dalla legge n. 148 del 1990). Il comma 2 consente poi la sopravvivenza dei plessi medesimi anche quando il numero complessivo di alcuni dei plessi medesimi anche quando il numero complessivo di alunni sia inferiore a quattordici, nel caso in cui la loro soppressione ed accorpamento con altri plessi darebbe luogo a gravi difficoltà nel reperire idonei locali per l'esercizio dell'attività scolastica o nell'organizzare il trasporto degli alunni: questa disposizione, mentre consente di evitare possibili incongruenze per cui eventuali economie di bilancio in termini di spese per i docenti potrebbero essere annullate dai maggiori esborsi a carico dei comuni per nuove aule e per il trasporto degli alunni, mira altresì a risparmiare alle famiglie dei piccoli comuni le difficoltà, spesso insormontabili, che si troverebbero a fronteggiare nel caso in cui si trovassero costrette a far viaggiare bambini in tenera età su percorsi accidentati ed imperci, in condizioni climatiche spesso molto difficili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 148, nei plessi che costituiscono l'unica scuola elementare di un comune il numero complessivo di alunni è di regola superiore a quattordici.

2. Ove l'accorpamento previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 148, sia suscettibile di dar luogo a gravi difficoltà nel reperimento di idonei locali o nell'organizzazione di adeguati servizi di trasporto, il numero complessivo di alunni per i plessi di cui al comma precedente può essere anche inferiore a quattordici.